

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1087

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati DIGNANI GRIMALDI, MONTECCHI,
MIGLIASSO, COLOMBINI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI
FAVA, ANGELONI, LORENZETTI PASQUALE, FILIPPINI Giovanna
e LEVI BALDINI**

(V. Stampato Camera n. 1023)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei
deputati nella seduta del 1° giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
3 giugno 1988*

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di tra-
sporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata».